

## CRIMINOLOGIA

---

### Sistema carcerario e trattamenti inumani o degradanti

#### Prison systems and inhuman or degrading treatment

Carlo Alberto Romano, Luisa Ravagnani

##### KEY WORDS

*European Court of Human Rights • Torture and Inhuman or Degrading Treatment*  
• *Overcrowding • prison conditions*  
*Corte Europea diritti Umani • Tortura e trattamenti inumani o degradanti • condizioni di sovraffollamento in carcere*

#### Abstract

Le pessime condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari italiani sono da tempo oggetto di riflessione al fine di trovare soluzioni possibili ad un problema che rischia di diventare tollerato a seguito dell'effettiva e cronica mancanza di risorse da destinare al settore. Le responsabilità nascenti in capo allo Stato sono non solo di carattere nazionale ma, nell'era dell'Europa Unita, anche sovranazionali e determinano, quando accertate, il discredito in Europa dell'intero sistema penitenziario del nostro Paese. L'importanza di elevare gli standard di detenzione, fortemente sentita in tutta Europa, assume rilievo specifico anche con riguardo al buon funzionamento dei canali di cooperazione giudiziaria internazionale che, attraverso strumenti come l'*European Arrest warrant* e la *Framework Decision on the Transfer of Prisoners* si prefigge di ricondurre i detenuti in custodia all'estero nel Paese d'origine. Finalità, quest'ultima, che diventa impraticabile se il Paese ricevente è considerato a rischio di violazioni ai sensi dell'art 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

Gli autori hanno preso dunque in esame l'incidenza dei provvedimenti dell'omonima Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia per sottolineare come, sebbene nel nostro paese non si registrino casi di tortura, non manchino invece situazioni riconducibili a ciò che la giurisprudenza della Corte fa ricadere nell'ambito dei trattamenti inumani o degradanti, come dimostrato dalla recentissima condanna subita dall'Italia proprio da parte dell'organismo europeo di tutela dei diritti umani. Il presente studio della situazione italiana è stato affrontato in un'ottica di comparazione delle violazioni registrate in ambito europeo e ha preso in considerazione, oltre ai diversi profili di interesse dell'art. 3 della Convenzione, anche i principali strumenti normativi correlati a carattere internazionale, sia regionali che universali.

\*\*\*



Prison conditions are a very discussed topic in Italy and it seems that there are no chance to improve them because of the lack of capital investment in this field. However it has to be reminded that the State can be responsible, on a supranational level also in front of the European Court of Human Rights for the alleged violations of art. 3 of the Convention. This is a very important aspect for the strengthening of the international co-operation in criminal justice matters such as the enforcement of the European Arrest Warrant and the Framework Decision on the Transfer of Prisoners. The aim of these instruments is to send foreigner prisoners back to their origin country but this can't obviously be done if there is a concrete risk that they could be tortured or treated in an inhuman or degrading manner. The present work highlights the Italian situation under the profile of the violations of art. 3 from a comparative point of view, by tacking also into consideration the international relevant instruments both on the universal and regional level.

Per corrispondenza:

Luisa Ravagnani, Dipartimento Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Brescia, Via S. Faustino 41, 25121 Brescia

e-mail: [ravagnani@jus.unibs.it](mailto:ravagnani@jus.unibs.it)

– CARLO ALBERTO ROMANO, *Corso di Criminologia Penitenziaria, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia*

– LUISA RAVAGNANI, *Corso di Criminologia Penitenziaria, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia*





Il divieto dell'uso della tortura fa ormai parte del diritto consuetudinario internazionale e la protezione del detenuto quale essere umano al pari di ogni altro ha trovato ampio spazio nella normativa internazionale che ha per oggetto, appunto, la tutela e il rafforzamento dei diritti umani.

Così, l'art 10 dell'*International Covenant on Civil and Political Rights* (da ora in avanti ICCPR) stabilisce che “tutte le persone private della loro libertà devono essere trattate con umanità e con rispetto della loro dignità di esseri umani”<sup>1</sup>, il *Principle 1 of the Basic Principles for the Treatment of Prisoners* sottolinea che “Tutti i prigionieri devono essere trattati con il rispetto dovuto inerente alla loro dignità e ai loro valori come esseri umani”<sup>2</sup>, il *Principle 1 of the Body of Principles for the protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment* dichiara che “tutte le persone sotto qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento devono essere trattate in modo umano e con rispetto della loro dignità di essere umano”<sup>3</sup>. Anche l'*African Charter on Human and People's Rights*, all'art 5 considera il tema e ripete che “tutti gli individui devono avere il diritto al rispetto della dignità inerente all'essere umano e il riconoscimento del suo status legale”<sup>4</sup>, così come l'*American Convention on Human Rights* che, sempre all'art 5 (2) ripete che “tutte le persone deprivate della loro libertà devono essere trattate con il rispetto inerente alla dignità dell'essere umano”<sup>5</sup>.

Anche con specifico riguardo al divieto della tortura si possono analizzare numerosi strumenti internazionali che se ne occupano. Ai fini del presente lavoro il primo da considerare è senza dubbio l'art 3 della *European Convention on Human Rights* (da ora in avanti ECHR) che non lascia spazio ad alcun tipo di tolleranza stabilendo che “nessuno può essere sottoposto a tortura e trattamenti o punizioni inumani o degradanti”<sup>6</sup>. Vi sono ovviamente altri

- 1 International Covenant on Civil and Political Rights, Art 10: “All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person”.
- 2 Basic Principles for the treatment of Prisoners, Principle 1: “All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings”.
- 3 Body of Principle for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, Principle 1: “All persons under any form of detention or imprisonment shall be treated in a humane manner and with respect for the inherent dignity of the human person”.
- 4 African Charter on Human and Peoples' Rights, Art. 5: “ Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status”.
- 5 American Convention on Human Rights, art 5 (2): “all persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the human person”.
- 6 European Convention on Human Rights, art 3: “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment”.



strumenti che si occupano di tutelare i detenuti sotto questo punto di vista quali per esempio la *Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (art. 1.1, 2, 10), il *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (art. 3), Il Corpo di principi per la protezione delle persone sotto ogni forma di detenzione o imprigionamento (art. 34) etc.

La Corte Europea dei Diritti Umani (da ora in poi CEDU) ha adottato un'interpretazione dinamica dell'art 3 (come di buona parte degli articoli contenuti nella Convenzione, per il vero) che prende in considerazione gli standard europei generalmente accettati quali per esempio quelli derivanti dagli interventi del CPT e volti a fissare i punti chiave per le condizioni di detenzione e che ad oggi, vista anche la recente condanna da parte della stessa Corte nei confronti dell'Italia con riguardo ai disagi creati dal sovraffollamento, non possono certo più essere considerati solo suggerimenti ma assumono carattere di vere e proprie prescrizioni.

Inoltre, il continuo innalzamento degli standard richiesti nell'area della protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali porta inevitabilmente ad una più attenta valutazione di ciò che potrebbe ricadere sotto il dettato del suddetto art. 3 con riguardo alle persone private della libertà portando alla conclusione che ciò che precedentemente poteva ricadere negli atti classificati come inumani o degradanti oggi può essere inserito nell'ambito delle torture. Come sottolineato da Murdoch (2008) il termine inglese "punishment", usato nella convenzione si riferisce all'imposizione di una pena come parte di un processo penale mentre il termine "treatment" ha un significato più ampio e comprende l'uso della forza durante gli interrogatori, le condizioni di detenzione, di espulsione (estradizione e deportazione in altri stati) i trattamenti medici coatti e altre particolari pratiche discriminatorie.

Nel prendere in considerazione l'art. 3 va innanzitutto chiarito che, come tutto il corpo della Convenzione, si tratta di un "*living instrument*"<sup>7</sup>, capace cioè di modificarsi in base alle aspettative contemporanee e soggetto ad essere interpretato dalla Corte stessa in maniera propositiva. Ne deriva che ciò che in precedenza veniva tollerato ben potrebbe oggi essere considerato inumano o degradante proprio in virtù di questa natura evolutiva del diritto in oggetto.

Un esempio può venire dato dall'evoluzione della proibizione della punizione corporale. Quando la Convenzione fu adottata tale tipo di punizione era largamente diffusa e tollerata in buona parte dell'Europa, così come la pe-

7 A tal riguardo sono da considerare tre casi che ben rappresentano l'innalzamento delle aspettative nell'ambito delle condizioni di vita in carcere ritenute intollerabili: *Greek case*, *Ireland v. United Kingdom*, *Selmouni v. France*.

na di morte e non veniva considerato inumano o degradante. Tale attitudine è significativamente cambiata negli anni '60-'70 e di conseguenza, la Corte Europea dei Diritti Umani nell'importante decisione *Tyler v. UK* (1978), interpretò in modo dinamico l'art. 3 della Convenzione stabilendo che la fustigazione di un ragazzo, punizione tradizionale dell'Isola di Man, non era più compatibile con la moderna applicazione dei diritti umani in Europa. In tale modo la corte sottolineava la necessità di interpretare la Convenzione alla luce delle condizioni del presente. Solo quattro anni dopo *l'Human Rights Committee* delle Nazioni Unite espresse all'unanimità l'opinione secondo la quale la proibizione dell'art. 7<sup>8</sup> della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici doveva essere estesa alla punizione corporale. E tale posizione fu totalmente riconfermata in una decisione del 2000<sup>9</sup>. Il costante indirizzo della Corte Europea e del Comitato per i Diritti Umani è stato confermato anche dalla giurisprudenza della Corte Inter-Americana per i Diritti Umani<sup>10</sup>, della Commissione Africana per i diritti Umani e dalle Corti nazionali<sup>11</sup> così come dalla pratica di altri organismi di monitoraggio, incluso il Comitato contro la Tortura<sup>12</sup> e il Commissario speciale sulla tortura (Special Rapporteur on Torture)<sup>13</sup>.

Ciò che resta fermo nel tempo è il carattere assoluto del divieto della tortura che non ammette deroghe in nessuna circostanza, nemmeno come ha

- 8 "No one shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation", art 7, ICCPR.
- 9 Vedi *Osborne v. Jamaica*, Decisione del 25 marzo 2000, communication n. 759/2997, par. 3.3
- 10 Vedi *Winston Caesar v. Trinidad and Tobago*, Decisione dell'11 Marzo 2005, Series C No. 123
- 11 Vedi per esempio la sentenza della Corte Costituzionale dell'Uganda, nel caso *Kyamywa v. Uganda*, Reference No. 10/2000, 1 dicembre 2001
- 12 Concluding observations on the State reports of Saudi Arabia, Yemen and Qatar, in CAT/C/CR/28/5, par. 4(b), 8(b); CAT/C/CR/31/4, par. 6(b); CAT/C/QAT/CO/1, PAR. 12
- 13 E/CN.4/1993/26, par. 593, 15 december 1992, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Forty-seven session, « Question of the Human Rights of all persons subjected to any form of detention or imprisonment, in particular : torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment », Report of the Special Rapporteur P. Kooijmans ; E/CN.4/1997, par. 8, 13 December 1996, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Forty-seven session, « Question of the Human Rights of all persons subjected to any form of detention or imprisonment, in particular : torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment », Report of the Special Rapporteur Nigel s. Rodley; A/60/316, par. 28, 30 August 2005, general Assembly, Sixtieth session, « Torture and other Cruel, inhuman and degrading treatment or punishment », Report of the Special Rapporteur on torture.

ricordato il Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura nel 2008, per proteggere la sicurezza pubblica o prevenire emergenze, inclusi la minaccia di atti terroristici o crimini violenti<sup>14</sup>.

Ciò che deve essere preso in considerazione *prima face*, quando si discute sull'eventuale violazione del divieto in oggetto è senza dubbio la gravità del comportamento incriminato che deve superare una soglia minima e, una volta soddisfatto tale requisito, la valutazione deve tendere a stabilire se la natura del comportamento sia riconducibile alla tortura o al trattamento inumano o degradante.

Quanto alla severità della violazione e alla decisione circa il superamento della soglia prevista dall'articolo non va dimenticato che non vi è una scala di comportamenti già catalogati e sanzionati; la valutazione deve necessariamente passare ancora una volta da elementi soggettivi quali il sesso, l'età e la salute della vittima e l'effetto che su di essa può avere il "trattamento" in questione con riguardo anche alla durata dello stesso e alle sue conseguenze fisiche e mentali nel caso concreto.

Il test del superamento della soglia minima si ritiene positivo se la sofferenza inflitta è considerata eccessiva alla luce degli standard generalmente accettati (Murdoch).

Va ricordato che la mancanza di una positiva intenzione di umiliare o degradare un individuo da parte di coloro che commettono gli atti in questione non è sufficiente per concludere che non vi sia stata una violazione dell'art. 3 della Convenzione. Anche comportamenti mal concepiti o addirittura non oggetto di riflessione possono determinare una responsabilità dello Stato ai sensi del suddetto articolo.

La "tortura" si differenzia dai trattamenti o punizioni inumani o degradanti per l'intensità e la crudeltà della sofferenza inflitta, già comprendente quella tipica dei trattamenti inumani, ma non perde il suo carattere di soggettività nel procedimento di determinazione.

E Ancora, in *Saadi v. Italy Judgment*<sup>15</sup>, per determinare cosa differenzi la tortura dagli altri comportamenti previsti dall'art. 3 si inserisce il carattere della deliberatezza che caratterizzando il trattamento inumano o degradante lo eleverebbe per ciò solo a tortura<sup>16</sup>.

14 UN Committee against Torture, General Comment No 2 (2008), par. 5: "The committee is deeply concerned at and rejects absolutely any efforts by States to justify torture and ill-treatment as a means to protect public safety or avert emergencies (including threat of terrorist acts or violent crime)".

15 *Saadi v. Italy, Judgment*, 28 February 2008.

16 "[...] This distinction would appear to have been embodied in the Convention to allow the special stigma of "torture" to attach only to deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering", *Saadi v. Italy*, cfr. Anche *Aydin v. Turkey, Judgment*, 25 settembre 1997, Reports 1997-VI, par. 82 e *Selmouni v. France, Judgment*, 28 July 1999, par 96.



Il primo caso deciso dalla Corte<sup>17</sup> in ordine alla violazione dell'art 3 fornisce alcune utili definizioni di tali concetti: non ritenendo di trovarsi davanti ad un caso di tortura, descritta come trattamento deliberatamente inumano che causa una sofferenza molto grave e crudele<sup>18</sup>, la Corte ravvisa gli estremi di un trattamento e di una punizione inumani, che infliggono una intensa sofferenza fisica e mentale<sup>19</sup>. In ultimo viene definita la fattispecie meno grave prevista dall'art. 3, il trattamento o la punizione degradanti, come comportamenti volti a far sorgere nella vittima sentimenti di paura e di inferiorità tali da umiliarla e da spezzare la sua resistenza fisica e morale<sup>20</sup>. In pratica però, il Committee against Torture (da ora in avanti CAT), riferendosi all'art 2 della *UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (che come l'art 3 della ECHR bandisce la tortura e richiede agli Stati un impegno effettivo per il raggiungimento del fine previsto) fa notare come la soglia di distinzione tra maltrattamento e tortura non sia spesso chiara e aggiunge che l'esperienza ha dimostrato che le condizioni che danno luogo al primo frequentemente facilitino il verificarsi della seconda. Per tale ragione – si legge ancora nel documento – “le misure precauzionali richieste per prevenire la tortura devono essere applicate anche per prevenire il maltrattamento”<sup>21</sup>.

In tale ottica è legittimo ritenere che ogni utilizzo indiscriminato dell'uso della forza da parte degli agenti che non sia strettamente necessario come reazione alla condotta propria del detenuto stesso costituisca una violazione dell'art. 3, in nessun caso il comportamento del detenuto può comunque giustificare condotte di maltrattamento o tortura da parte dello Staff. Quando la forza deve essere necessariamente usata, ciò deve accadere entro il limite di procedure autorizzate e comunque solo se necessario a contenere il detenuto. Anche l'utilizzo di mezzi di costrizione quali per esempio manette e catene non dovrebbe essere lasciato all'apprezzamento delle singole guardie in base alla situazione cogente ma tali strumenti dovrebbero essere tenuti in un posto preciso e il loro uso dovrebbe sempre essere preventivamente autorizzato dal personale con

17 Ireland v. United Kingdom, 18 January 1978, A 25.

18 “[...] deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering”, ECHR, Ireland v. United Kingdom cit.

19 “[...] the treatment had amounted to inhuman treatment or punishment through the infliction of intense physical and mental suffering”, ECHR, Ireland v. United Kingdom cit.

20 “[...] designed to arouse in the victims feelings of fear, anguish and inferiorità capable of humiliating and debasing them and possibly breaking their physical or moral resistance”, ECHR, Ireland v. United Kingdom cit.

21 “[...] In practice, the definitional threshold between ill-treatment and torture is often not clear. Experience demonstrates that the conditions that give rise to ill-treatment frequently facilitate torture and therefore the measure required to prevent torture must be applied to prevent ill-treatment.” CAT, General Comment n.2, 24 January 2008, “Implementation of article 2 by States parties.



maggior esperienza. (Coyle, 2002). Ovviamente l'uso della violenza risulta aggravato quando è premeditato, quando è accompagnato da condizioni inaccettabili di detenzione e quando è volto ad ottenere informazioni o una confessione da parte della vittima. In quest'ultimo caso la proibizione della tortura richiede un oculato monitoraggio dei posti dove si tengono gli interrogatori o le indagini, poiché potrebbe esservi la tentazione, in capo agli esercenti l'autorità, di usare una forza non consentita in ordine all'ottenimento di informazioni essenziali per la risoluzione di vicende criminose o per la prevenzione di ulteriori conseguenze delle stesse. Il caso più lampante di violazione dell'art. 3 della Convenzione è rappresentato dal prigioniero che confessa un crimine come diretta conseguenza del maltrattamento che egli ha subito durante la fase dell'investigazione. Come suggerisce Coyle (2002) questo è un buon argomento a favore della separazione degli organismi che investigano il crimine avvenuto da quelli che detengono le persone accusate. Il maggior rischio paventato dall'Autore riguardo alla natura chiusa ed isolata di alcune prigioni negli Stati dove la funzione punitiva del carcere prevale sulle altre, concerne proprio l'aspetto legato all'impunità del personale addetto alla custodia a fronte di atti di abuso della forza e dell'utilizzo di bastoni o manganelli, spesso in dotazione allo staff, che alla lunga possono venire considerati come 'normali'.

### La violazione dell'art. 3 nelle stazioni di polizia

Come accennato, la fase dell'arresto e quella della raccolta delle necessarie informazioni per l'investigazione del caso da parte delle forze di polizia costituiscono, in alcuni Paesi, un momento molto delicato e ad alto rischio di condotte configuranti ipotesi di maltrattamento o di tortura, molto più che nella fase della detenzione vera e propria nella quale sono più che altro le condizioni di vita all'interno degli istituti a costituire un problema di compatibilità con il dettato della norma in esame.

Nel caso *Selmouni v. France* la Corte ha riscontrato una violazione dell'art 3 da parte di ufficiali di polizia francese che avevano sottoposto il ricorrente a numerosi atti di maltrattamento per il periodo durante il quale lo stesso era rimasto sotto la loro custodia.

Il ricorrente oltre ad essere picchiato ed umiliato in vari modi fu anche sessualmente abusato da parte degli stessi ufficiali e la sua versione dei fatti fu confermata dalla certificazione medica risultante dall'indagine che la Francia aveva disposto in ordine alla definizione del caso.

Nonostante lo Stato non fosse però stato totalmente inattivo nei confronti dell'abuso avvenuto ai danni del ricorrente (poiché un procedimento era stato iniziato) la Corte ritenne che in riguardo alla effettiva violazione dell'art. 3, determinata dall'assenza di dubbi sia in merito al largo numero e alla gravità delle percosse subite sia alla violenza sessuale denunciata, lo Stato non

aveva offerto un rimedio effettivo e sufficiente per ottenere giustizia per quanto accaduto (a causa della lunghezza del procedimento penale che a cinque anni dall'evento non aveva ancora portato all'accusa formale degli ufficiali coinvolti nonostante il ricorrente avesse effettuato l'identificazione degli stessi e di conseguenza non li aveva ancora visti in aula a distanza di sette anni dall'accadimento) e quindi rigettò contestualmente alla condanna l'obiezione preliminare della Francia riguardo al mancato esaurimento dei rimedi interni prima del coinvolgimento degli organismi della Convenzione.

Un punto importante circa la determinazione delle eventuali violazioni commesse viene considerato e chiarito dalla Corte in occasione di un altro caso francese (*Tomasi v. France*).

Quest'ultima stabilisce che, nel corso della valutazione delle condotte ai sensi dell'art. 3 e a differenza dell'orientamento che chiede di considerare alcune circostanze quali il sesso, l'età e le condizioni di salute nella suddetta determinazione, in "circostanze particolari" esse invece non possono venire usate.

Il caso riguarda un interrogatorio durante il quale alcuni agenti picchiarono il ricorrente, obbligandolo a stare in piedi per un lungo periodo, lasciandolo nudo davanti ad una finestra, deprivandolo di cibo e minacciandolo con un'arma da fuoco nel tentativo di ottenere informazioni relative ad un attacco terroristico del quale egli stesso era sospettato di aver preso parte. La Corte ritenne di non poter accettare le argomentazioni proposte dallo Stato il quale tentava di sostenere che stante la giovane età del ricorrente, il suo buono stato di salute, il tempo limitato di durata dell'interrogatorio (14 ore) unito al sospetto di terrorismo sul quale gli agenti erano stati chiamati ad indagare, non sarebbe stato possibile ravvedere nel caso di specie il raggiungimento del "minimum level of severity" richiesto dalla giurisprudenza della Corte per la configurazione di una violazione dell'art 3<sup>22</sup>.

La motivazione del rifiuto fa riferimento all'impossibilità di ritenere rilevante la lunghezza dell'interrogatorio poiché i certificati medici attestano un largo numero di colpi inferti al ricorrente e di notevole intensità. Tali elementi sarebbero di per sé sufficienti a rendere i trattamenti subiti inumani e degradanti. Infatti, "Le necessità dell'investigazione e le innegabili difficoltà inerenti alla lotta alla criminalità, particolarmente con riguardo al terrorismo, non possono trasformarsi in limiti alla protezione riservata al rispetto dell'integrità degli individui"<sup>23</sup>.

22 Ireland v. United Kingdom cit; Tyrer v. United Kingdom Judgment, 25 April 1978, Series A no. 26.

23 "The requirements of the investigation and the undeniable difficulties inherent in the fight against crime, particularly with regard to terrorism, cannot result in limits being placed on the protection to be afforded in respect of the physical integrity of individuals", Tomasi v. France, Judgment, 27 August 1992, A241-A, p. 39.

Restando nell'ambito della fase preventiva alla carcerazione il CPT stesso ha più volte riscontrato nel corso delle sue ispezioni, consistenti violazioni del divieto dell'uso della tortura negli ambienti di polizia, come nel caso moldavo in cui il comitato ha denunciato il vasto uso di maltrattamenti nei confronti di soggetti trattenuti nei posti di arresto<sup>24</sup>. Quanto alla pratica degli abusi sessuali nei luoghi di detenzione vale la pena accennare al fatto che in numerosi Paesi è divenuta ragione di seria preoccupazione da parte delle amministrazioni penitenziarie. Gli abusi possono essere perpetrati da membri dello staff ma più spesso sono messi in pratica da altri detenuti e sono tollerati dagli agenti come forma di punizione o controllo. Tale pratica oltre a costituire una grave violazione dell'integrità fisica e morale dell'individuo è causa della diffusione dell'HIV e di altre gravi malattie. L'amministrazione penitenziaria ha ovviamente il dovere di salvaguardare le persone poste sotto il proprio controllo, anche da questo punto di vista. A conferma della diffusione della pratica si può richiamare anche una pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti che, interessandosi della questione ha dichiarato che "essere selvaggiamente violentati in prigione non è semplicemente parte della pena che un criminale deve scontare per i suoi reati contro la società"<sup>25</sup>. Come conseguenza di tale presa di posizione nel 2002 il Senato ha approvato una legge – The Prison Rape Prevention Act – che ha come obiettivo oltre alla prevenzione e alla punizione degli abusi sessuali in carcere anche l'identificazione delle strutture penitenziarie dove esista un elevato indice di tali accadimenti.

## Le responsabilità positive dello Stato

In capo allo Stato vengono così a configurarsi delle obbligazioni positive volte a rendere effettivo il diritto contenuto nell'art. 3 e destinate ad incidere sia in via preventiva che successiva all'eventuale violazione stessa. È compito del-

24 "[...] Le phénomène des mauvais traitements infligés par la police est toujours d'actualité, et ce dans des proportions importantes [...] Dans la plupart des cas, les mauvais traitements allégués auraient été infligés par des agents opérationnels de la police pendant les premières heures suivant l'arrivée au commissariat, au cours de l'interrogatoire initial qui avait précédé l'établissement d'un protocole de garde à vue, et ils auraient apparemment eu lieu dans des bureaux situés à différents étages de divers commissariats de police". Rapport au Gouvernement de la République de Moldova relatif à la visite effectuée en Moldova par le Comité Européen pour la prevention de la torture et des peins ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 14-24 Septembre 2007, CPT/inf(2008)39.

25 Prison Rape Reduction Act (PREA), Senate Committee on the Judiciary, 107th Congress (2002).

lo Stato parte della convenzione, per esempio, assicurare l'effettiva protezione dell'integrità fisica delle persone attraverso la predisposizione e l'attuazione di norme interne che vietino e sanzionino la commissione degli atti previsti dall'art. 3, proteggere gli individui dal rischio concreto di tortura sia quando si trovino in mano di soggetti terzi che di altri Stati, regolamentare i casi di responsabilità della polizia e le modalità di perseguimento dei perpetranti. E ancora, è responsabilità dello Stato proteggere gli individui vulnerabili da ogni forma di maltrattamento laddove le autorità siano a conoscenza del rischio (o avrebbero dovuto ragionevolmente saperlo), situazione ovviamente molto frequente nei casi di soggetti detenuti che in ragione della loro condizione sono di certo maggiormente soggetti ad essere vittime di tali comportamenti.

Ma l'art. 3 prevede anche obbligazioni dal punto di vista processuale per lo Stato poiché lo stesso è tenuto a garantire un'effettiva investigazione nei casi di maltrattamento volta ad individuare i colpevoli e ad affidarli ad un giusto processo che dovrebbe portare all'applicazione di una pena nei confronti degli stessi. La mancanza o l'inefficacia di rimedi interni a condotte che configurano le fattispecie considerate è senz'altro riconducibile nell'alveo delle violazioni dell'art 3 della Convenzione. Anche l'extradizione di un soggetto in un paese dove esista l'effettivo rischio di essere torturato o sottoposto a trattamenti inumani o degradanti è vietata e ricade nella protezione prevista dal suddetto articolo (*Saadi v. Italy*)<sup>26</sup>.

Come già accennato l'impatto del CPT sulle decisioni della Corte sta divenendo sempre più decisivo e la giurisprudenza relativa alle condizioni di detenzione nell'ottica della violazione dell'art 3 è senza dubbio in aumento.

Il caso *Kalashnikov v. Russia*, costituisce senza dubbio un esempio di tale tendenza e può essere considerato un autorevole precedente per la recente decisione contro l'Italia da parte della Corte.

Il sig. Kalashnikov, nel suo ricorso, denunciava di essere stato detenuto per quattro anni e dieci mesi nella struttura russa di Magadan in violazione dell'art 3 della convenzione a causa della gravissima situazione di sovraffollamento della struttura. La Corte appurò che il ricorrente, tanto quanto gli altri occupanti la cella, avevano avuto a disposizione uno spazio compreso tra 0.9 e 1.9 metri quadrati e avevano dovuto organizzarsi in turni per dormire. Le valutazioni della Corte però non si fermarono alla semplice disponibilità di spazio (già peraltro di per sé assolutamente lontana dallo standard previsto dal CPT di 7.2 metri quadrati a persona) ma si soffermarono anche sulle condizioni di illuminazione della cella e sul costante rumore causato dalla presenza di un largo nu-

26 'living instrument', cfr anche *Soering v. UK*, Judgment, 7 July 1989, A161; *Chahal v. UK*, Judgment, 15 November 1996, Reports 1996-V.

mero di prigionieri che, insieme, erano ritenute causa di perdita del sonno. Non mancarono, nel caso di specie, rilevazioni circa l'assenza di un'adeguata ventilazione, la possibilità per i detenuti di fumare in cella, la massiccia presenza di insetti nello spazio disponibile, la mancanza di igiene e di privacy, la riscontrata presenza di malattie della pelle in capo al ricorrente e il rischio di diffusione di malattie quali la sifilide e la tubercolosi. L'assenza dell'intenzione di umiliare e svilire il ricorrente da parte delle autorità, sebbene rilevata, non fu sufficiente ad evitare la condanna dello Stato ai sensi dell'art 3.

Allo stesso modo, nel caso *Peers v. Greece* (2001), la mancanza di una positiva intenzione di umiliare il sig. Peers, (ristretto due mesi nella prigione di Koridallos in Grecia, praticamente costretto a trascorrere la maggior parte del giorno nel suo letto, senza ventilazione né finestra, con un clima spesso molto caldo e, ancor più grave, dovendo utilizzare un bagno all'interno della cella, alla presenza degli altri detenuti e dovendo a sua volta essere presente quando ad utilizzarlo erano i compagni di cella) non fu considerata, ancora una volta sufficiente poiché le autorità non avevano preso alcun provvedimento per migliorare le condizioni di detenzione, dimostrando di 'non avere rispetto per il sig. Peers'. La detenzione svolta nei termini sopra descritti fu considerata in violazione dell'art 3 poiché "le condizioni rilevate erano ritenute sufficienti a diminuire la dignità umana del ricorrente e a creare sentimenti di angoscia ed inferiorità tali da umiliarlo e svilirlo, provocando la rottura della sua resistenza fisica e morale."<sup>27</sup>

### **L'art. 3, la tutela della salute e la prevenzione del suicidio in carcere**

Non solo le violenze agite diventano oggetto di esame sotto il profilo dell'art 3 della ECHR ma, così come le condizioni di detenzione sono ormai divenute parte integrante delle fattispecie possibili sotto forma di maltrattamento passivo, anche gli aspetti concernenti la salute delle persone ristrette possono assumere profili di rilievo nell'ottica dell'accertamento eventi riconducibili a tortura e maltrattamenti.

La portata del divieto con riguardo all'obbligo dell'amministrazione penitenziaria e, quindi, del singolo Stato, di prendersi cura del recluso malato si delinea attraverso numerosi casi decisi dalla Corte sull'argomento.

Così, sebbene la Convenzione non contenga previsioni specifiche legate alla detenzione di persone malate, non può essere escluso che le situazioni nascenti da tale particolare stato ricadano sotto la tutela dell'art 3.

27 Cfr anche *Price v. UK*, Judgment, 10 July 2001.

È ormai opinione comune che lo stato di salute, l'età ed eventuali stati gravi di disabilità fisica siano fattori che devono essere presi in considerazione sotto il profilo del suddetto art 3 nello stabilire lo stato di compatibilità del detenuto con il regime carcerario ma è anche condiviso il fatto che la norma non costituisca una generale obbligazione di rilascio del detenuto sulla base delle condizioni di salute, l'unico onere a capo dello Stato è costituito dal dovere di proteggere il benessere fisico delle persone private della libertà garantendo loro un adeguato supporto medico.

Nel caso *Charter v. Italy*, per esempio, il ricorrente soffriva di notevoli disturbi fisici associati ad un'obesità ereditaria ma la Commissione espresse un'opinione negativa circa la violazione dell'art.3 a causa della permanenza in carcere aggiungendo però che "in casi particolarmente gravi la corretta amministrazione della giustizia penale può richiedere rimedi presi nella forma di provvedimenti umanitari" e aggiunse in conclusione che "nel caso di specie ogni misura presa dallo Stato italiano nei confronti del ricorrente per alleviare gli effetti della sua detenzione o per terminarla quanto prima le circostanze lo permettessero, sarebbe stata ritenuta apprezzabile"<sup>28</sup>.

Un altro caso interessante per l'analisi di questo particolare aspetto è fornito da *Mouisel v. France*<sup>29</sup>. Il punto controverso è stato senza dubbio la valutazione dello stato di salute del ricorrente (affetto da una grave forma di tumore che, peggiorando, richiedeva uno specifico trattamento medico durante visite regolari in ospedale) nei termini di compatibilità con la continuazione della detenzione stessa. La Corte nel rilevare la violazione dell'art. 3 sviluppa le seguenti riflessioni.

In primo luogo, analizzando la normativa vigente in Francia riguardo il trattamento dei detenuti malati, ritiene che sia in corso uno sviluppo positivo di possibilità alternative alla detenzione, prontamente fruibili dalla persona malata poiché a disposizione del magistrato che si occupa dell'esecuzione penale ma, con riguardo al caso di specie, riscontra come tali strumenti non esistessero nel momento in cui il ricorrente si trovava detenuto e lo Stato, pur consapevole della lacuna normativa, si limitò a rifiutare la richiesta di perdono su basi mediche (*pardon on medical grounds*) senza dare alcuna spiegazione in merito fino alla pronuncia di incompatibilità con lo stato di detenzione che arrivò circa un anno dopo della valutazione medica che riferiva circa la difficoltà di provvedere alle cure necessarie in carcere, raccomandando il trasferimento dell'interessato presso un'unità specializzata. A fronte delle preoccupanti valutazioni mediche circa il deterioramento oggettivo della salute del detenuto, le autorità competenti non

28 *Chartier v. Italy*, Commission's Report of 8 December 1982, Decision and report (DR) 33, ppp. 57-58.

29 *Mouisel v. France*, Judgment, 14 November 2002".

presero alcun provvedimento per garantire l'effettivo diritto alla cura nemmeno con riguardo al trasferimento dello stesso presso un ospedale o un istituto attrezzato nel quale fosse garantito il monitoraggio soprattutto notturno. Per queste ragioni la Corte stabilì che Mouisel fu sottoposto a trattamento inumano o degradante sulla base della sua continua detenzione nelle condizioni di salute così come esaminate.

Ma il caso in esame presenta anche spunti interessanti di riflessione per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi di costrizione in particolari casi quali quelli caratterizzati da precarie situazioni di salute.

Come già accennato il ricorso a tali strumenti non comporta necessariamente profili di applicazione dell'art. 3 quando le misure sono poste in relazione ad ordini legali di detenzione e non comportano l'uso della forza o la pubblica esibizione, eccedenti ciò che è ragionevolmente considerato necessario. A tal riguardo ciò che deve essere considerato è l'effettivo rischio che la persona coinvolta possa fuggire o causare danni o ferite. Nel caso di specie, l'uso delle manette nei confronti del ricorrente durante il suo trasferimento in ospedale e – probabilmente – durante il trattamento con farmaci chemioterapici e avuto riguardo alle sue pessime condizioni di salute è stato considerato dalla Corte come sproporzionato rispetto alle necessità di sicurezza. Quest'ultima ha ritenuto che nonostante il profilo criminale del ricorrente non vi fossero precedenti condotte o altre ragioni tali da far ritenere probabile un suo rischio di fuga o di ricorso alla violenza. A supporto di tale valutazione negativa nei confronti di un simile utilizzo di mezzi di costrizione la Corte è ricorsa in ultima battuta alle raccomandazioni del CPT circa le condizioni di trasferimento dei prigionieri negli ospedali al fine di sottoporli a trattamenti medici che pare continuino a creare problemi in termini di etica medica e rispetto della dignità umana.

Diverso si presenta il caso *Keenan v. United Kingdom* poiché a fronte di un grave problema di salute mentale si è giunti al suicidio della persona reclusa, il che porta a considerare gli oneri derivanti dall'art 2 della Convenzione che concerne il diritto alla vita<sup>30</sup>.

La madre di Mark Keenan riteneva lo stato responsabile della morte del figlio, affetto da un disordine mentale cronico che comportava episodi psicotici e sentimenti di paranoia oltre che da disturbi di personalità, a seguito del suo trasferimento dall'ala ospedaliera del carcere di Exter ad una sistemazione normale.

Ai sensi dell'art. 2 gli Stati sono tenuti non solo a non togliere intenzionalmente e contro la legge la vita di alcun individuo ma devono anche predisporre

30 "Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a Court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law". Art 2 ECHR.

gli opportuni provvedimenti per la salvaguardia della vita di coloro che si trovano nella propria giurisdizione. È dunque obbligazione positiva dello Stato quella riguardante le misure di protezione nei confronti di individui la cui vita è ritenuta essere a rischio per atti criminali di altri individui ma la Corte sottolinea come la lettera dell'art. 2 non sia volta a creare uno sproporzionato o impossibile onere di protezione in capo alle autorità statali, per tale ragione si configura una responsabilità solo laddove le stesse pur avendo conoscenza, o essendo in condizioni di averla al momento dell'esistenza del rischio concreto di vita, non abbiano esercitato a tal riguardo i loro poteri per evitare il fatto. Questa regola vale ancor più nei confronti di persone detenute e quindi ritenute maggiormente vulnerabili: le autorità hanno un dovere di protezione nei loro confronti che si articola anche nel dare conto di ogni ferita sofferta in custodia, rendiconto che si fa più stringente nel caso della morte di una persona in custodia<sup>31</sup>. L'apparente conflitto di tale obbligo con gli art. 5 e 8 della Convenzione (rispettivamente diritto alla libertà e alla sicurezza e diritto al rispetto della vita privata e familiare), volti a garantire i principi di dignità ed autonomia che dovrebbero proibire ogni rimozione oppressiva della libertà di una persona di scegliere ed agire, può essere superato, come sottolineato dalla Corte stessa sempre nel caso *Keenan v. United Kingdom*, applicando misure generali di precauzione che sono in grado di diminuire le opportunità di autolesionismo senza incidere pesantemente sulla autonomia personale.

L'opportunità di applicare misure di prevenzione più stringenti nei confronti di alcuni detenuti e se sia ragionevole applicarle è senza dubbio una valutazione che concerne le circostanze di ogni singolo caso. Nei riguardi di Mark Keenan non è stato possibile muovere allo Stato nessun rimprovero che determinasse una dichiarazione di violazione dell'art. 2 poiché nonostante il detenuto soffrisse di conclamate patologie mentali non fu possibile (nemmeno con l'aiuto di personale competente) stabilire quanto il rischio suicidario fosse attuale e concreto e non manipolatorio nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, volto ad ottenere un nuovo trasferimento nell'ala ospedaliera dell'istituto. La corte ha considerato che le autorità non hanno omesso di compiere alcun provvedimento che avrebbe potuto ragionevolmente essere preso quindi lo Stato non è risultato responsabile della morte della persona in custodia, ai sensi dell'art 2.

Discorso diverso invece deve essere fatto con riguardo alla responsabilità da art. 3, concernente cioè l'ipotesi di trattamento inumano o degradante, nel

31 Tale necessità di esame approfondito degli eventi autolesivi e suicidari è risolta in Inghilterra e nel Galles da un lato con un'inchiesta automatica sui fatti e dall'altro con la creazione, da parte delle corti domestiche, di un dovere di cura in capo ai responsabili della detenzione e nei confronti delle persone in loro custodia.

medesimo caso e a causa sia della mancanza di appropriate cure mediche (che possono essere ritenute causa di trattamento contrario all'art. 3) sia della segregazione e dell'inflizione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un soggetto disturbato mentalmente. Al contrario della precedente conclusione di non responsabilità, la Corte ha riscontrato che la mancanza di un effettivo monitoraggio delle condizioni e di dati psichiatrici aggiornati circa la valutazione e il trattamento nei confronti del sig. Keenan mostrano un significativo difetto nella cura riservata a una persona mentalmente malata e a rischio di suicidio, inoltre l'imposizione in capo allo stesso in quelle circostanze di salute di una severa punizione disciplinare (sette giorni di segregazione nel blocco punitivo e 28 giorni di reclusione aggiunti imposti otto giorni prima della data fissata per il rilascio) risultano essere circostanze non compatibili con lo standard di trattamento richiesto in rispetto di una persona affetta da disturbi psichici. Tali accadimenti sono stati letti dalla Corte come trattamenti e punizioni inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione.

Nel caso *Scoppola c. Italie*, infine, riguardante l'incompatibilità dello stato di salute del ricorrente (infermo, assolutamente non autonomo, portatore di patologie cardiache, di metabolismo, di diabete, di ipertrofia della prostata e di depressione) con la carcerazione, che avrebbe dovuto comportare l'applicazione della detenzione domiciliare in capo allo stesso (misura non applicata a causa dell'assenza di un domicilio idoneo) e nel quale, tuttavia, le autorità competenti avevano comunque provveduto al trasferimento dello stesso dal carcere di Rebibbia a quello di Regina Coeli, ritenuto struttura più idonea a fronte delle cure necessarie nel caso di specie ed in seguito a quello di Parma, la Corte riafferma l'importante principio secondo il quale "l'assenza, in capo alle autorità competenti, di una volontà di umiliare l'interessato non esclude definitivamente la violazione dell'art. 3; questa disposizione può anche essere violata a seguito di una inattività o di una mancanza di diligenza da parte delle autorità stesse".<sup>32</sup>

In ultimo, nell'analisi degli aspetti medici legati all'art. 3 non può non accennarsi anche alle problematiche concernenti lo stato di tossicodipendenza in carcere.

Se si considera, infatti, che le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti divengono particolarmente vulnerabili nei momenti di astinenza, bisogna stabilire se e quando i sintomi da essa derivanti assurgano a trattamento crudele, inumano o degradante.

32 "Cependant, l'absence, dans le chef des autorités nationales, d'une volonté d'humilier ou de rabaisser l'intéressé n'exclut pas définitivement un constat de violation de l'article 3 ; cette disposition peut aussi bien être enfreinte par une inaction ou un manque de diligence de la part des autorités publiques"; *Scoppola c. Italie*, Arret, 10 June 2008, par 49, pag. 10.

A tal riguardo si ricorda un caso del 2003<sup>33</sup> in cui una donna morì a causa della sindrome da astinenza. La CEDU allora rilevò una violazione del divieto ex art 3 basata sulla responsabilità dello Stato di garantire adeguate cure mediche alle persone detenute. Nel suo report Nowark si spinge oltre sottolineando che, “se i sintomi dell’astinenza sono usati per alcuni degli scopi previsti dall’art. 1 della Convenzione contro la tortura, ciò potrebbe equivalere a tortura”<sup>34</sup>.

Tale attenzione agli aspetti legati alla tossicodipendenza è spiegabile da un lato dall’alto numero di persone tossicodipendenti detenute sia in Italia che all’estero e, dall’altro, dal fatto che a livello internazionale, come mostrato da recenti studi, solo 33 Paesi prevedono l’accesso (non generalizzato ma disponibile almeno in una prigione) a terapie ad hoc<sup>35</sup>.

### **Il trasferimento e l’espulsione di detenuti in violazione dell’art. 3 della Convenzione**

“Uno Stato non può deportare o estradare un individuo in un altro Paese se c’è un significativo rischio che egli sarà sottoposto a tortura o trattamento inumano o degradante”<sup>36</sup>. Ciò comporta che le valutazioni circa questa eventuale possibilità impediscono allo Stato di effettuare un bilanciamento legato ai costi-benefici derivanti del mantenimento dell’interessato nel Paese stesso, anche se ciò potrebbe causare un rischio oggettivo per la sicurezza della collettività. La protezione fornita dall’art 3 dipende però, in questi casi, dalla effettiva esistenza, su un piano sostanziale, di un comprovato rischio di essere vittima delle condotte bandite dalla lettera della legge nel paese richiedente o addirittura della perdita della vita per mano di soggetti pubblici o privati. Due recenti casi concernenti la condanna dell’Italia rilevano in tema di espulsione. Il primo è *Saadi vs. Italy* e l’altro è *Ben Khemais c. Italie*<sup>37</sup>. In

33 *McGlinchey and Others v. The United Kingdom*, Judgment, 29 April 2003, par 57.

34 “Moreover, if withdrawal symptoms are used for any of the purposes cited in the definition of torture enshrined in article 1 of the Convention against Torture, this might amount to torture” Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or degrading Treatment or Punishment, A/HRC/10/44, 14 January 2009, M. Nowark, par 57.

35 International Harm Reduction Association (2008) “Global State of Harm Reduction 2008: Mapping the response to drug-related HIV and hepatitis C epidemics”, p. 18, [www.ihra.net/GlobalState2008](http://www.ihra.net/GlobalState2008).

36 “A state may not deport or extradite an individual to another country if there is a significant risk that he will face the infliction of torture or inhuman or degrading treatment if removed”, Reed and Murdoch: *A guide to Human Rights Law*, 2nd Edition, 2008, Tottel, Edinburgh.

37 *Saadi v. Italy* cit., *Ben Khemais v. Italy*, Judgment, 24 February 2009.

ognuno di questi casi la Corte ha ritenuto che l'espulsione prevista dall'Italia sottoponesse il ricorrente ad un effettivo rischio di vittimizzazione ai sensi dell'art 3 e, nel secondo ha ripetuto a chiare lettere che il bilanciamento del rischio di essere sottoposti a tortura con quello determinato perfino dalla minaccia di terrorismo non è accettabile ai fini di una eventuale deroga del divieto in oggetto.

Nel primo dei due casi sopra citati si ribadisce che il principio secondo il quale gli Stati parte hanno il diritto di controllare l'entrata, la permanenza e l'espulsione degli stranieri dal proprio territorio è parte indiscussa del diritto internazionale e soggetto tanto ad obbligazioni nascenti da trattati quanto dalla lettera della Convenzione e si aggiunge che né quest'ultima né i suoi protocolli addizionali conferiscono ai singoli individui un autonomo diritto di asilo politico. Tuttavia, l'espulsione da uno Stato parte della Convenzione può divenire sindacabile ai sensi dell'art 3 e può costituire un motivo di responsabilità per lo stato dove “siano sorti reali motivi per ritenere che la persona in questione, se deportata, possa subire un reale rischio di essere vittima di trattamenti contrari all'art. 3”<sup>38</sup>.

Inoltre, poiché la portata dell'articolo in esame è, come già detto da considerarsi assoluta, nemmeno la natura del crimine contestato (sospetto di terrorismo) rileva ai fini di una eventuale giustificazione della violazione della norma<sup>39</sup>.

Quanto alla valutazione dell'esistenza del rischio essa deve avvenire con riguardo a fatti che erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza dello Stato contraente al momento dell'espulsione. In ogni caso, se il ricorrente non è ancora stato estradato nel momento in cui il caso viene portato all'esame della Corte, il lasso temporale rilevante diviene quello del procedimento in corso<sup>40</sup>. Questa situazione si verifica soprattutto, come nel caso in esame quando l'espulsione è ritardata dall'applicazione di una misura provvisoria da parte della Corte, ai sensi della Rule 39 delle Rules of the Court<sup>41</sup>.

38 “[...] substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if deported, faces a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3”, *Saadi v. Italy* cit.

39 Cfr anche *Indelicato v. Italy*, Judgment, 18 October 2001, par 30, e *Ramirez Sanchez v. France* [GC], no. 59450/00, par. 115-116, 4 July 2006.

40 Cfr anche *Chahal* case cit, par. 85-86 e *Venkadajalararma v. the Netherlands*, Judgment, par 63, 17 February 2004.

41 “The chamber, or where appropriate, its president may, at the request of a party or of any other person concerned, or of its own motion, indicate to the parties any interim measure which considers should be adopted in the interests of the parties or of the proper conduct of the proceeding before it”. Rule 39, così come emendata dalla Corte il 4 luglio 2005, Rules of the Court, Registry of the Court –Strasbourg – July 2009, [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

La Corte nega anche la possibilità di richiedere un più alto standard della prova dell'eventuale rischio esistente, rispetto a quello ritenuto sufficiente per soggetti ritenuti non pericolosi poiché il fatto che “la persona costituisca una seria minaccia per la comunità non riduce in alcun modo il rischio di maltrattamento al quale la persona stessa sarebbe sottoposta al suo ritorno nel Paese”.

## La pena di morte è un trattamento inumano o degradante?

Dal momento che la pena di morte è assente in Europa e che uno Stato parte che intendesse applicare una simile pena incontrerebbe difficoltà oggettive notevoli (con il protocollo n. 13 si è arrivati alla richiesta di abolizione di tale pena anche nelle ipotesi fatte salve dal protocollo 6, ossia quelle concernenti crimini compiuti in tempo di guerra), profili di incompatibilità con l'art 2 e 3 della Convenzione possono nascere in Europa solo con riguardo all'estradizione o alla deportazione in uno Stato dove vi sia un rischio effettivo di imposizione della pena capitale.

Nel caso *Ocalan v. Turkey* la Grand Chamber si è astenuta dal decidere se la pena capitale sia da ritenersi inaccettabile in tempo di pace, preferendo lasciare questa questione aperta. Tuttavia la decisione pone enfasi sul fatto che la deportazione di un individuo che ha subito o rischia di subire una evidente violazione del diritto ad un giusto processo nello Stato ricevente, il cui risultato porterebbe probabilmente all'applicazione della pena di morte, costituirebbe una violazione dell'art. 3<sup>42</sup>.

Paradossalmente, la giurisprudenza degli organismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani è meno chiara circa la compatibilità della pena di morte con l'art 3 della Convenzione Europea e con l'art. 7 della Convenzione Internazionale, di quanto non lo sia, per esempio, stata nei confronti delle punizioni corporali<sup>43</sup>. In particolare, perfino la CEDU che già nel 1989 aveva ritenuto che il cosiddetto “death row- phenomenon” in Virginia costituisse punizione inumana o degradante, non è mai arrivata alla conclusione che la pena capitale, *per se*, violi l'art. 3 della Convenzione. Discussioni circa i possibili profili di incompatibilità della pena di morte con i suddetti articoli si svilupparono, invece, in seno al Comitato per i Diritti Umani con riguardo alle modalità di esecuzione della pena capitale.

Mentre per alcune di esse non sorgono particolari problemi poiché sono considerate inumane da tutti gli Stati membri (un esempio può essere dato

42 Reed and Murdoch, *op. cit.*

43 Manfred Nowak, Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/HRC/10/44, , par. 39, 14 January 2009.

dalla lapidazione con l'intenzione di prolungare la sofferenza il più possibile) maggiore disaccordo si riscontra nella determinazione di quelle che sono da ritenersi modalità "umane" per togliere la vita.

Così, mentre l'iniezione letale non è stata vista come trattamento inumano, in successive revisioni<sup>44</sup>, l'esecuzione attraverso l'aspirazione di gas tossici è stata ritenuta pratica in violazione dell'art 7 della ICCPR<sup>45</sup>.

E ancora, l'uccisione da parte di un plotone di esecuzione non è stata ritenuta in violazione della lettera della norma mentre il mancato avviso della madre, da parte delle autorità competenti, della data dell'esecuzione del figlio e del luogo di sepoltura dello stesso ha raggiunto il livello di gravità necessario richiesto per una condanna<sup>46</sup>.

Stessa conclusione è raggiunta dalla Corte interamericana che ha ritenuto inumano e degradante che i detenuti condannati a morte potessero essere chiamati in qualsiasi momento fuori dalla propria cella per essere giustiziati, senza preavviso, il che causava il protrarsi indefinito di una sofferenza psichica e fisica da ritenersi senza dubbio inaccettabile<sup>47</sup>. Ha condiviso la medesima posizione anche lo *Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*<sup>48</sup>.

Secondo Nowak<sup>49</sup> per superare le divergenze degli Stati in ordine alla valutazione delle diverse modalità di esecuzione della condanna capitale basterebbe concentrarsi sulla prospettiva della tutela della dignità umana e dell'integrità fisica, caratterizzanti l'art. 3.

Nel caso *Tyrer v. United Kingdom* la CEDU sottolinea appunto che sebbene il ricorrente non avesse sofferto danni fisici perduranti nel tempo, la punizione a lui inflitta (essendo stato trattato come un oggetto nelle mani dell'autorità) poteva ben costituire una violazione dell'obiettivo principale di tutela prevista dall'art. 3 e cioè dell'integrità fisica e della dignità della persona<sup>50</sup>.

44 Cfr. *Kindler v. Canada* 1997; *Baze et al. v. Rees, Commissioner, Kentucky Department of Corrections et al.*, 16 aprile 2008, No. 07-5439.

45 *Ng. v. Canada*, Decision, 4 November 1993, communication No. 469/1991, par 16.4

46 *Mariya Staselovich (and Igor Lyashkevich) v. Belarus*, Decision, 3 Aprile 2003, Comm. No. 887/1999, par. 9.2.

47 *Hilaire and Others v. Trinidad and Tobago*, Judgment, 21 June 2002, Series C, No. 94, par 168-169 cfr anche Report of the UN Secretary General "Moratoriums on the use of the death penalty", A/63/293, par 21, 15 August 2008.

48 Commission on Human Rights, Sixty- Second session, Civil and Political Rights, Including the question of disappearances and summary executions. Report of the Special Rapporteur Philip Alston, "Transparency and the Imposition of the death Penalty", E/CN.4/2006/53/Add.3, par 32, 24 March 2006.

49 M. Nowak, *op cit.*, par 40.

50 Tale importante conclusione è stata in seguito citata anche dall'*African Committee for Human Rights* nel caso *Curtis Francis Doebbler v. Sudan*, 235/2000, 16th Annual Activity Report of the ACHPR (2002-3).

Quanto al CPT, quest'ultimo non ha ancora sviluppato un chiaro ragionamento legale per definire se la pena capitale costituisca di per se una punizione crudele, inumana o degradante e neppure si è pronunciato nella procedura degli “*individual complaints*” sulla compatibilità della suddetta pena con la proibizione delle punizioni previste nell'art. 16 della Convenzione contro la tortura ma ha più volte riportato gli Stati alla necessità di abolire questo tipo di condanna<sup>51</sup>.

### **1998-2008: le violazioni dell'art. 3 nell'Europa dell'ultimo decennio**


Nei paragrafi precedenti si è tentato di dare un quadro sommario ma il più possibile esaustivo di ciò che deve essere preso in considerazione quando si deve verificare il rispetto del divieto di tortura come proposto dalla formulazione dell'art. 3 della ECHR, ora però vale la pena chiedersi a che punto di tale cammino si trovi l'Europa e la risposta non può che passare dall'analisi dei dati statistici riguardanti l'attività della Corte stessa.

Come mostrano i grafici 1 e 2, è evidente che l'attività della CEDU sia aumentata notevolmente negli anni sia per quanto riguarda la mole di ricorsi presentati (e poi dichiarati inammissibili o cancellati) sia per quelli effettivamente decisi e in tale panorama l'Italia, al 31 dicembre 2008, si è posta al quinto posto rappresentando il 4.3% di tutti i casi pendenti davanti alla Corte stessa (al primo posto vi è la Russia seguita dalla Turchia, dalla Romania e dall'Ucraina, come rappresentato nel grafico 3). Anche il resoconto dei primi sei mesi dell'anno 2009, confrontato con lo stesso periodo dell'anno precedente, mostra un deciso incremento di attività della Corte in tutti gli ambiti di sua competenza (tabella n. 1), con un picco rappresentato dalle misure provvisorie applicate, incrementate dell'83% rispetto al medesimo arco di tempo, nel 2008.

51 Conclusion and Recommendations of the Commission Against Torture : Paraguay, 10 May 2000, A/55/44, par 75(g) e Concluding Observations of the Committee Against Torture : Italy 29 July 1995 A/50/44, par 169. Report of the Committee Against Torture, General Assembly, Official Records, 55th session. Supp. N. 44 (A/55/44), New York, United Nations, 2000.

**Grafico 1**


*Applications declared inadmissible or struck out (1955-2008)*



\* European Commission of Human Rights

**Grafico 2**


*Judgments (1959-2008)*



Fonte: [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

**Grafico 3**

*Pending cases allocated to a judicial formation at 31 December 2008  
(main respondent States)*



Fonte: [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

Tabella n. 1

## EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

STATISTICS  
1/1-30/6/2009

(compared to the same period 2008)

<b>1. Applications allocated to a judicial formation</b> Committee/Chamber [round figures (50)]	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>+/-</b>
Applications allocated	<b>27850</b>	25400	10%

<b>2. Interim procedural events</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>+/-</b>
Applications communicated to respondent Government	<b>3849</b>	2109	83%

<b>3. Applications decided</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>+/-</b>
By decision or judgment	<b>16899</b>	14113	20%
- by judgment delivered	<b>1074</b>	941	14%
- by decision (inadmissible or struck out)	<b>15825</b>	13172	20%

<b>4. Pending applications</b> [round figures (50)]	<b>30/6/2009</b>	<b>1/1/2009</b>	<b>+/-</b>
Applications pending before a judicial formation	<b>108350</b>	97300	11%
- Chamber (7 judges)	<b>39600</b>	33850	17%
- Committee (3 judges)	<b>68750</b>	63450	8%

<b>5. Pre-judicial applications</b> [round figures (50)]	<b>30/6/2009</b>	<b>1/1/2009</b>	<b>+/-</b>
Applications at a pre-judicial stage	<b>22050</b>	21450	3%
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>+/-</b>
Applications disposed of administratively (applications not pursued)	<b>5950</b>	7950	-25%

Fonte: www.echr.coe.int

Se si passano ad analizzare nello specifico, invece, i singoli articoli della Convenzione e il mancato rispetto degli Stati ad essi riconducibile è possibile notare che nel decennio considerato il totale delle violazioni dell'art 3 da parte degli Stati europei ammonta a 576 (comprensivo delle tre fattispecie previste, ossia della tortura, del trattamento inumano o degradante e della mancanza di un'effettiva investigazione del caso).

Gli eventi di tortura accertata dalla Corte sono 45, 20 dei quali accaduti in Turchia, 15 in Russia e 5 in Moldavia. I restanti 5 casi si sono verificati come episodi singoli in 5 Stati diversi: Azerbaijan, Francia, Paesi Bassi, Romania ed Ucraina. Il dato confortante è che in Italia, nel decennio considerato, non sono stati registrati episodi di tortura<sup>52</sup>.

Diversa è la situazione legata alla rilevazione dei trattamenti/punizioni inumani o degradanti. Con riguardo a tale voce, infatti, si trovano tre condanne<sup>53</sup> dell'Italia da parte della Corte, alle quali va aggiunta la recentissima decisione *Sulejmanovich v. Italy*, del luglio 2009 e circa la quale si accennerà più avanti. Per quanto riguarda la situazione europea, i 406 casi riportati in statistica sono distribuiti in un più ampio numero di Paesi, al contrario di quanto accadeva invece con la tortura e solo 18 di essi ne risultano completamente immuni. Turchia e Russia si contendono nuovamente il triste primato e confermano le stesse posizioni occupate nell'indagine sulla tortura, seppur assestandosi a valori molto più alti rispetto a quelli precedentemente considerati (144 per la Turchia e 109 per la Russia), Bulgaria, Moldavia ed Ucraina registrano i dati immediatamente più alti, ma a buona distanza dai primi (rispettivamente 30 casi per la prima e 22 per le due successive), Francia e Grecia sono rappresentate con otto casi ciascuna ed immediatamente seguite dai Paesi Bassi e dall'Inghilterra. Gli altri Paesi si dividono la restante parte di casi in numero compreso fra 1 e 4 ciascuno.

Considerando invece il valore complessivo delle violazioni ex art. 3 della Convenzione è possibile notare che esse rappresentano il quinto numero più elevato quanto a casi portati di fronte alla CEDU. Il maggior numero di ricorsi riguarda le violazioni ex art 6 (Diritto ad un processo equo – 5960 casi)<sup>54</sup>, seguite da quelle riguardanti l'art. 1 del Protocollo 1 (Protezione della proprietà– 1808 casi), l'art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza – 1206) e l'art. 13 (Diritto ad un ricorso effettivo – 974 casi).

52 Tabella 2, ECHR, Annual Report 2008, Registry of The European Court of Human Rights, Strasbourg 2008, pag 138-139 [www.echr-coe.int](http://www.echr-coe.int)

53 I casi sono: *Saadi v. Italy* cit.; *Ben Khemais v. Italy* cit., *Scoppola v. Italy* cit.

54 Circa tale dato vale la pena di sottolineare che l'Italia da sola raggiunge 1207 casi, presentando il valore più alto in assoluto (999 casi) per quanto riguarda l'aspetto della lunghezza dei procedimenti, riconducibile sotto la tutela prevista dall'art. 6.







## La recente condanna della Corte

Che il sovraffollamento degli istituti penitenziari fosse una realtà in grado di aggravare la sofferenza delle persone private della libertà e una causa costante di difficoltà organizzative della vita stessa all'interno degli istituti per guardie penitenziarie e direzione, era cosa certo ben nota agli addetti ai lavori e all'opinione pubblica, ben prima del caso in esame. Che si sarebbe giunti ad una condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti umani a soli tre anni dall'ultimo provvedimento di indulto che avrebbe dovuto risolvere almeno in parte proprio il problema del sovraffollamento, oggetto e causa della suddetta condanna, invece, era probabilmente previsto e paventato solo dai tanti che da tempo, ormai, chiedono una soluzione stabile e migliorativa della situazione.

Il caso *Sulejmanovic c. Italie* (16 luglio 2009) non lascia dubbi circa il fatto che ormai anche le condizioni di detenzione, come poc'anzi anticipato, ricadano sotto la tutela dell'art. 3 della Convenzione e siano modulate in rispetto delle raccomandazioni fissate dal CPT.

Il ricorrente, infatti, lamentava davanti alla Corte di aver subito un trattamento inumano e degradante, perciò contrario all'art. 3 della Convenzione, durante la sua permanenza nel carcere di Rebibbia a Roma a causa del sovraffollamento in cui versava la struttura in quel periodo.

La Corte, dopo aver analizzato le posizioni del ricorrente e dello Stato italiano, così come la normativa interna e internazionale a disposizione, motivava nel modo seguente la parziale condanna dell'Italia.

Veniva innanzitutto ricordato, da parte del governo italiano, che già il CPT durante la visita del 1992 al carcere in questione aveva sì rilevato una situazione di sovraffollamento che con gli anni non era senz'altro migliorata (le successive 5 visite del comitato alle strutture italiane, sebbene non abbiano più coinvolto Rebibbia, hanno sempre confermato questo problema, limitandosi a dare però generici suggerimenti) ma che nell'insieme le condizioni di detenzione erano state ritenute accettabili.

La Corte, in prima battuta, riportava i principi generali applicabili al caso in questione e ricorda che l'art. 3 attribuisce allo Stato l'onere di assicurare a tutti i prigionieri condizioni di vita che rispettino la loro dignità umana e fa riferimento a quanto stabilito dal CPT in relazione alle dimensioni auspicabili della cella che ogni detenuto dovrebbe avere a disposizione (7mq). Una metratura inferiore a quella considerata e determinata da un problema di sovraffollamento grave è ritenuta potenzialmente in grado di assumere il carattere della violazione ex art. 3 (come nel caso Kalachnikov, citato in precedenza). A tal fine, però, la Corte sottolinea che anche altri fattori devono essere considerati quali per esempio la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso a spazi aperti, le condizioni mentali e fisiche del detenuto.





E così, in alcuni casi, la mancanza di spazio è stata ritenuta talmente eccessiva da costituire di per sé un trattamento inumano o degradante (un esempio è fornito dal caso *Aleksandr Makarov c. Russie*<sup>55</sup>, dove lo spazio disponibile era inferiore ai 3 mq), in altri dove il problema del sovraffollamento non è stato riscontrato in modo così importante, la valutazione di altri elementi quali la possibilità di usare il bagno in maniera privata, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturale e il rispetto delle esigenze sanitarie di base, qualora mancanti, hanno portato ugualmente alla conclusione dell'esistenza di una violazione ex art. 3 (un esempio è dato dal caso *Moisseiev c. Russie*<sup>56</sup> nel quale la disponibilità di soli 3-4 mq si accompagnava anche ad una mancanza di ventilazione e di luce).

Passando all'applicazione dei suddetti principi al caso in esame ne deriva che, per il periodo dal 17 gennaio 2003 all'aprile 2003 (come da documenti prodotti dallo stato italiano) il ricorrente, avendo condiviso la cella con sei persone ed avendo perciò avuto a disposizione solo 2.7 mq, è stato sottoposto ad un trattamento inumano e degradante.

Per il periodo successivo all'aprile 2003, durante il quale lo stesso è stato trasferito in una cella condivisa con altre quattro (nel mese successivo tre) persone, invece, egli ebbe a disposizione uno spazio iniziale di 3.24 mq, poi 4.05 mq ed infine 5.40 mq, con un comprensibile, netto miglioramento delle condizioni di vita all'interno del carcere.

Inoltre il sig. Sulejmanovic nè denunciò alcun problema circa il riscaldamento, l'accesso o la qualità dei servizi sanitari (avendo a disposizione un locale sanitario di 5 mq, attiguo alla cella), nè indicò con precisione le ripercussioni che le condizioni a cui era stato sottoposto avevano avuto sul suo stato di salute fisica e psichica, limitandosi solamente ad affermare, nella sua richiesta di risarcimento, di essere stato gravemente colpito nella sua integrità fisica e psichica.

La CEDU rilevò inoltre che Sulejmanovic aveva la possibilità di restare fuori dalla cella per un massimo di otto ore e cinquanta minuti, beneficiando così sia di un accesso sufficiente alla luce e all'aria naturale, sia di momenti di convivialità con gli altri detenuti diversi da quelli con cui divideva la cella. La conclusione fu perciò che per il periodo nel quale il ricorrente aveva avuto a disposizione più di 3 mq di spazio personale e durante il quale il sovraffollamento non aveva raggiunto livelli tali da creare problemi sotto gli analizzati profili dell'art. 3 (a fronte delle 1271 presenze regolamentari la struttura, in quel periodo, aveva ospitato un numero di detenuti compreso tra 1456 e 1660, raggiungendo un livello di sovraffollamento variabile e compreso tra il 14.50% e il 30%) il trattamento non

55 *Aleksandr Makarov c. Russie*, Judgment, par 93, 12 mars 2009.

56 *Moisseiev c. Russie*, Judgment, 9 octobre 2008.



aveva raggiunto il livello di gravità minimo richiesto per creare responsabilità dello Stato. Nemmeno il fatto che il ricorrente non avesse avuto la possibilità di lavorare fu considerato di per sé sufficiente a mutare la posizione della Corte.

Per tali ragioni, con cinque voti contro due, fu dichiarata l'esistenza di una violazione dell'art. 3, solo in ragione delle condizioni di detenzione caratterizzanti il periodo gennaio- aprile 2003, mentre all'unanimità si decise la non sussistenza alcun tipo di violazione del suddetto articolo per il periodo successivo all'aprile 2003. La conseguente condanna per lo Stato italiano fu al pagamento di una somma pari a mille euro al ricorrente, più tutte le somme che possono essere date a titolo di imposta e di danno morale.

In ultimo può essere interessante riportare le considerazioni che due giudici (l'uno nell'opinione concordante, l'altro in quella dissidente) della camera competente allegarono alla decisione finale così come sopra presentata.

Sajo', nell'esprimere il suo accordo con la posizione della Corte circa la violazione dell'art. 3, ritiene doveroso sottolineare che se tale breccia nella Convenzione è stata aperta dallo stato Italiano, certamente ciò non dipende solo da un problema legato alla metratura delle celle e dal rispetto conseguente delle norme raccomandate dal CPT quanto più dal ravvisato disinteresse dello stato italiano nella considerazione del problema. Si legge infatti nell'opinione che "nelle circostanze di specie, l'inumanità della situazione risiede nel fatto che lo stato non ha mostrato di aver applicato delle misure compensatorie supplementari per attenuare le condizioni estremamente difficili derivanti dal sovraffollamento. Avrebbe potuto prestare un'attenzione particolare alla situazione, per esempio, accordando ai detenuti altri vantaggi, che avrebbero fatto passare il messaggio che lo stato, [...] non è indifferente alla sorte dei detenuti e che intende creare delle condizioni di detenzione che non facciano pensare che un detenuto è semplicemente un corpo che deve essere messo da qualche parte. Nella specie, l'assenza di preoccupazione dello stato aggiunge un tocco di indifferenza alla viva sofferenza provocata dal castigo, sofferenza che va già quasi al di là dell'inevitabile"<sup>57</sup>.

57 "Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'inhumanité de la situation réside dans le fait que l'Etat n'a pas montré qu'il avait adopté des mesures compensatoires supplémentaires pour atténuer les conditions extrêmement éprouvantes résultant de la surpopulation carcérale. Il aurait pu prêter une attention particulière à la situation, par exemple en accordant aux détenus d'autres avantages, ce qui leur aurait fait passer le message que l'Etat, [...] n'était pas indifférent au sort des détenus et entendait créer des conditions de détention qui, en somme, ne donnaient pas à penser qu'un détenu était simplement un corps qu'il fallait bien mettre quelque part. En l'espèce, l'absence de préoccupation de l'Etat ajoute une touche d'indifférence à la vive souffrance provoquée par le chatiment, souffrance qui allait déjà quasiment au-delà de l'inévitable", Sulejmanovic c. Italie – Opinion Séparées, Opinion concordante du Juge Sajo', p. 15, 16 July 2009.



Di diversa portata sono, invece, le motivazioni riportate nell'opinione dissenziente. Le argomentazioni dei due giudici che hanno espresso voto contrario alla condanna dell'Italia prendono in considerazione il problema del raggiungimento della soglia minima di gravità affinché una condotta possa creare profili d'incompatibilità con l'art. 3 e concludono per il mancato raggiungimento di tale limite, nel caso di specie.

La prima precisazione riguarda le indicazioni relative alle dimensioni della cella, raccomandate dal CPT. I giudici fanno notare che i 7 mq sono da considerare più come un livello auspicabile che non una norma minima da applicare e aggiungono anche che tale metratura era stata prevista dal comitato con riguardo alle celle individuali presso la polizia, non per quelle destinate ai detenuti che di solito ospitano più soggetti. Ed è per queste ultime che il comitato prende in considerazione il problema del sovraffollamento e considera importanti una serie di altri fattori già analizzati (aerazione, illuminazione, ore trascorse fuori dalla cella, etc).

I giudici fanno notare che nel caso di specie il detenuto ha avuto la possibilità di trascorrere all'aperto addirittura un tempo superiore di quello auspicato dal comitato e non è stato rilevato nessun altro elemento da affiancare alla mancanza di spazio ai fini della determinazione della violazione, tendenza invece seguita dalla Corte.<sup>58</sup>

Quanto allo spazio a disposizione, si rileva ancora come, anche considerando che il periodo di convivenza con altri cinque detenuti sia durato cinque mesi (non vi è accordo sul punto tra il ricorrente e lo stato italiano che invece afferma che tale periodo abbia avuto la durata di soli due mesi), per le ragioni sopra esposte e con riguardo all'età e alla durata del trattamento, il minimo di gravità necessario a costituire una violazione ex art. 3 non sia stato raggiunto.

Nell'ultima parte della loro motivazione i giudici si spingono però oltre il caso di specie, ravvisando nella presente condanna un rischio di indebolimento per l'intero sistema di tutela che dovrebbe essere garantito dal carattere assoluto dell'art. 3.

Essi ritengono, infatti, che la sentenza sembri mettere in luce, prendendo maggiormente in considerazione ciò che è ritenuto auspicabile piuttosto di ciò che raggiunge la soglia minima di gravità, un aumento della protezione contro i trattamenti proibiti dall'art 3 ma in realtà essi sottolineano che tale atteggiamento costituisce invece "una pericolosa deriva verso la relativizzazione dell'interdizione poiché più si abbassa la soglia minima più si è costretti

58 Cfr per esempio Aleksandr Makarov c. Russie, par 94-100, Judgment, 12 mars 2009, Gaggi v. Roumanie, par 76-82, 24 February 2009, Lind c. Russie, Arret, par 58-63, 6 décembre 2007.





a tenere conto di motivazioni e circostanze del caso (o a ridurre a nulla l'equo soddisfacimento".<sup>59</sup>

Comunque si voglia leggere la sentenza, però, è innegabile che essa costituisca, per lo stato italiano, un pericoloso precedente che potrebbe determinare una serie di ricorsi a catena da parte di detenuti nella medesima condizione e, viste le condizioni costanti di sovraffollamento in cui versano gli istituti di pena del Paese non pare certo improbabile che ciò accada.

L'unico merito della condanna in esame potrebbe essere quello di portare le autorità competenti ad accelerare i processi di miglioramento e risoluzione di un problema che ormai da troppo tempo chiede risposte nuove, diverse da quelle che vedono nel carcere l'unica soluzione utile alla criminalità.

Circa gli auspicati effetti dell'accoglimento di una simile possibilità si spera però di non dover apprendere dai prossimi reports annuali sull'attività della Corte che, invece, nulla è cambiato.

## Bibliografia

- AA.VV. (2009): "African Charter on Human and Peoples'Rights", *International Institute of Human Rights*, vol. I.
- AA.VV. (2009): "American Convention on Human Rights", *International Institute of Human Rights*, vol. I.
- AA.VV. (2009): "Basic Principles for the treatment of Prisoners", *International Institute of Human Rights*, vol. II.
- AA.VV. (2009): "Body of Principle for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment", *International Institute of Human Rights*, vol. II.
- AA.VV. (2009): "European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom", *International Institute of Human Rights*, vol. I.
- AA.VV. (2009): "International Covenant on Civil and Political Rights", General Assembly Resolution 1966, *International Institute of Human Rights*, vol. I.
- AA.VV. (2002): "Prison Rape Reduction Act (PREA)", Senate Committee on the Judiciary, 107<sup>th</sup> Congress, 2002, U.S.A.
- AA.VV. (2009): "Rules of the Court, Registry of the Court", Strasbourg–July 2009, [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).
- AA.VV. (2008): "Annual Report 2008, Registry of The European Court of Human Rights", Strasbourg, [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).
- AA.VV. (2002): "Committee Against Torture "Concluding observations on the State reports of Saudi Arabia, Yemen and Qatar", CAT/C/CR/28/5; CAT/C/CR/31/4; CAT/C/QAT/CO/1, 2002, [www.unhcr.ch](http://www.unhcr.ch).

59 "[...] elle favorise en réalité une dérive dangereuse vers la relativisation de l'interdiction, puisque plus l'on abaisse le seuil minimum de gravité, plus on est contrainde de tenir compte des raisons et circonstances (ou bien de réduire à néant la satisfaction équitable). Sulejmanovic c. Italie cit, Juge Zagreblesky e Jociene, p. 19.



- AA.VV. (2000): “Conclusion and Recommendations of the Commission Against Torture: Paraguay”, 10 May 2000, A/55/44, [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org).
- AA.VV. (1995): “Concluding Observations of the Committee Against Torture: Italy”, 29 July 1995 A/50/44, [www.un.org](http://www.un.org).
- AA.VV. (2008): International Harm Reduction Association “*Global State of Harm Reduction 2008: Mapping the response to drug-related HIV and hepatitis C epidemics*”, [www.ihra.net/GlobalState2008](http://www.ihra.net/GlobalState2008)
- AA.VV. (2008): “*Rapport au Gouvernement de la République de Moldova relatif à la visite effectuée en Moldova par le Comité Européen pour la prévention de la torture et des peins ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)*”, 14-24 Septembre 2007, 2008, [www.cpt.coe.int](http://www.cpt.coe.int)
- AA.VV. (2006): “*Report of the Special Rapporteur Philip Alston, “Transparency and the Imposition of the death Penalty*”, Commission on Human Rights, Sixty- Second session, Civil and Political Rights, Including the question of disappearances and summary executions. E/CN.4/2006/53/Add.3, par 32, 24 March 2006, [www2.ohchr.org](http://www2.ohchr.org)
- AA.VV. (1992): Report of the Special Rapporteur P. Kooijmans, E/CN.4/1993/26, 15 December 1992, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Forty-seven session, “*Question of the Human Rights of all persons subjected to any form of detention or imprisonment, in particular : torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”, [www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch).
- AA.VV. (1996): Report of the Special Rapporteur Nigel s. Rodley, E/CN.4/1997, 13 December 1996, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Forty-seven session, “*Question of the Human Rights of all persons subjected to any form of detention or imprisonment, in particular : torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”. [www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch)
- AA.VV. (2005): Report of the Special Rapporteur on torture, A/60/316., General Assembly, Sixtieth session, “*Torture and other Cruel, inhuman and degrading treatment or punishment*”, 30 August 2005, [www.un.org](http://www.un.org).
- AA.VV. (2000): *Report of the Committee Against Torture, General Assembly, Official Records*, 55th session. Supp. N. 44 (A/55/44), New York, United Nations, 2000, [www.irc.org](http://www.irc.org).
- AA.VV. (2008): UN Committee against Torture, General Comment No 2, “*Implementation of article 2 by State Parties*”, CAT/C/GC/2, 24 January 2008, [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org).
- NOWAK M. (2009): *Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, A/HRC/10/44, 14 gennaio 2009. [www.senato.it](http://www.senato.it)
- REED D., MURDOCH J. (2008): *A guide to Human Rights Law*, Tottel, Edinburgh, 2<sup>nd</sup> Edition.

### Giurisprudenza ECHR

- Aleksandr Makarov c. Russie, par 93, 12 mars 2009
- Aydin v. Turkey, Judgment, 25 settembre 1997, Reports 1997-VI
- Ben Khemais v. Italy, Judgment, 24 February 2009
- Chahal v. UK, Judgment, 11 November 1996, Reports 1996-V
- Chartier v. Italy, Commission’s Report, 8 December 1982, Decision and Rep (DR)33
- Gagiu c. Roumanie, Judgment, 24 février 2009
- Indelicato v. Italy, Judgment, 18 Ottobre 2001
- Ireland v. United Kingdom, Judgment, 18 January 1978, A2501
- Lind v. Russie, Judgment, 6 December 2007
- Mariya Staselovich (and Igor Lyashkevich) v. Belarus, Decision, 3 April 2003, Comm. No. 887/1999
- McGlinchey and Others v. The United Kingdom, Judgment, 29 April 2003
- Moissev c. Russie, Judgment, 9 October 2008

Mouisel v. France, Judgment, 14 November 2002  
 Peers v. Greece, Judgment, 19 April 2001  
 Price v. UK, Judgment, 10 July 2001  
 Ramirez Sanchez v. France [GC], no. 59450/00, 4 July 2006  
 Saadi v. Italy, Judgment, 28 February 2008  
 Scoppola c. Italie, Judgment, 10 June 2008  
 Selmouni v. France, Judgment, 28 July 1999  
 Soering v. UK, Judgment, 7 July 1989, A161  
 Sulejmanovic c. Italie – Opinion Séparées, Opinion concordante du Juge Sajo', 16 July 2009  
 Tyrer v. United Kingdom Judgment, 25 April 1978, Series no. 26  
 Tomasi v. France, Judgment, 27 August 1992 A241-A  
 Venkadjalasarma v. the Netherlands, n. 58510/00, par 63, 17 febbraio 2004

### **Giurisprudenza di altre Corti**

Curtis Francis Doebbler v. Sudan, 236/2000, 16<sup>th</sup> Annual Activity Report of the ACHPR (2002-2003)  
 Hilaire and Others v. Trinidad and Tobago, sentenza del 21 giugno 2002, Series C, No. 94  
 Kindler v. Canada 1997; Baze et al. V. Rees, Commissioner, Kentucky Department of Corrections et al., 16 aprile 2008, No. 07-5439  
 Kyamanywa v. Uganda, Reference No.10/2000, 1 December 2001, Constitutional Court, Uganda  
 Ng. V. Canada, Decisione del 4 novembre 1993, communication No. 469/1991  
 Osborne v. Jamaica, Decision of 25 March 2000, communication n. 759/2997  
 Winston Caesar v. Trinidad and Tobago, Decision of 11 March 2005, Series C No. 123